SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 novembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 7 novembre 2017.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. (17A07790) . . . . *Pag.* 1

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 ottobre 2017.

Iscrizione di varietà di specie ortive, prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, al relativo registro nazionale. (17A07791) . . . . *Pag.* 10

DECRETO 20 ottobre 2017.

Iscrizione di una varietà di pomodoro, priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, al relativo registro nazionale. (17A07792) . . . . *Pag.* 11

DECRETO 23 ottobre 2017.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale. (17A07793) . . . . *Pag.* 12

DECRETO 23 ottobre 2017.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di cereali a paglia iscritte al registro nazionale. (17A07810) . . . . *Pag.* 15

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «AG Trasporti società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A07807) . . . *Pag.* 16

DECRETO 12 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Water Ice società cooperativa», in Follonica e nomina del commissario liquidatore. (17A07798). *Pag.* 16

DECRETO 19 ottobre 2017.

Ritiro del decreto 15 novembre 2013 di liquidazione coatta amministrativa della «Village società cooperativa», in Roma e della nomina del commissario liquidatore. (17A07799). . . . . *Pag.* 17

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Salt - Salute, Ambiente, Lavoro e Territorio società cooperativa in liquidazione», in Roma. (17A07800) . . . . *Pag.* 18

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Ristor Acli - Società cooperativa in liquidazione», in Como. (17A07801). . . . . *Pag.* 18

DECRETO 19 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Mont Emilius», in Ivrea e nomina del commissario liquidatore. (17A07802) . . . *Pag.* 19

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Mai Soli società cooperativa sociale», in Milano. (17A07803) . . . . *Pag.* 20

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ma.Si. società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Albano Laziale. (17A07804) . . . . *Pag.* 20

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Logistica & Servizi società cooperativa», in Gavi. (17A07805) . . . . *Pag.* 21

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consulting Development Company - società cooperativa», in Forlì. (17A07806). . . . . *Pag.* 21

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Granellino di Senapa società cooperativa sociale», in Roma. (17A07808) . . . . *Pag.* 22

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Agrimarca Civitanova società cooperativa agricola», in Civitanova Marche e nomina del commissario liquidatore. (17A07797). . . . . *Pag.* 23

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Consorzio Fidi Artigianfidi soc. coop. a r.l.», in Senigallia e nomina del commissario liquidatore. (17A07809). . . . . *Pag.* 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 2 novembre 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Soliris». (Determina n. 1832/2017). (17A07794) . . . . *Pag.* 25

DETERMINA 2 novembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Cabometyx», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1834/2017). (17A07796). . . . . *Pag.* 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clofarabina Ibisqus» (17A07795) . . . . *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Berinert» (17A07811). . . . . *Pag.* 29

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nuvaring» (17A07812). . . . . *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nuvaring» (17A07813). . . . . *Pag.* 30

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sequacor» (17A07814) . . . . *Pag.* 30

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Milbactor 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di piccola taglia e gattini di peso corporeo di almeno 0,5 kg e Milbactor 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti di peso corporeo di almeno 2 kg. (17A07787) . . . . *Pag.* 31

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Eprinex Multi, pour-on 5 mg/ml per bovini da carne e da latte, ovini e caprini. (17A07788) . . . . *Pag.* 32

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Vetil 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cani. (17A07789) . . . . *Pag.* 32

Ministero dello sviluppo economico

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Capitaltrust S.r.l.», in Milano. (17A07786). . . . . *Pag.* 32

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 novembre 2017.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la normativa succedutasi nel tempo in relazione al Consorzio in oggetto e considerato in particolare che:

con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, si dava attuazione alla direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati e, in particolare, all'art. 4 si prevedeva la costituzione del Consorzio obbligatorio degli oli usati, statuendo che lo stesso fosse retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 18 novembre 1983 veniva emanato il primo statuto del Consorzio obbligatorio degli oli usati;

con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 29 giugno 1984, ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello statuto del Consorzio, si approvavano le modifiche apportate con delibera dell'Assemblea straordinaria del 9 maggio 1984;

con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 14 ottobre 1987, si provvedeva ad approvare le ulteriori modifiche allo statuto del Consorzio, apportate con delibera dell'Assemblea straordinaria del 10 settembre 1987;

con successivo decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1990 si provvedeva ad approvare le nuove modifiche allo statuto del Consorzio, apportate con delibera dell'Assemblea straordinaria del 27 aprile 1990;

con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in attuazione alle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati, si prevedeva, all'art. 11, comma 2, che il Consorzio fosse retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

con decreto emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 2 giugno 1992, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, si approvava lo statuto del Consorzio, deliberato dall'Assemblea straordinaria del 9 aprile 1992;

con successiva delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 novembre 2002 veniva approvato il nuovo statuto del Consorzio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 236 che disciplina il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e che prevede che il predetto Consorzio adegui il proprio statuto allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», che ha modificato l'art. 236, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo, tra l'altro, la lettera 1-*ter* relativa all'obbligo a carico del Consorzio di corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento degli oli usati;

Considerato che in virtù delle neovigenti disposizioni normative, il Consorzio ha approvato un nuovo Statuto con Assemblea straordinaria del 27 novembre 2009;

Ritenuto che il Consorzio ha operato nel rispetto delle disposizioni normative succedutesi nel corso del tempo;

Visto il decreto del 7 dicembre 2016, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato lo schema di statuto tipo del Consorzio;

Vista la nota prot. n. 14 del 26 aprile 2017, acquisita al prot. n. 7174/RIN del 23 maggio 2017, con la quale il Consorzio ha trasmesso lo Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2017;

Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto tipo del 7 dicembre 2016;
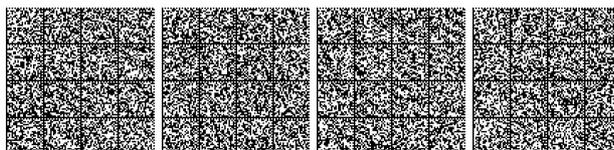
Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati di cui all'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

ALLEGATO *1*

STATUTO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER LA GESTIONE RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI MINERALI USATI

TITOLO I

STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Art. 1.

Natura, sede e durata del Consorzio

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è costituito il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati o, in forma abbreviata, «CONOU» (di seguito «Consorzio»).

2. Il Consorzio è aperto alla partecipazione di tutti gli operatori nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione e di massimo rendimento possibile, garantendo la gestione degli oli minerali usati da avviare in via prioritaria alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, così come disposto dagli articoli 216-*bis*, comma 3, 236, comma 1, e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Consorzio espleta le proprie attività nell'interesse dei soggetti consorziati in attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore di cui all'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE.

3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

4. Il Consorzio ha sede in via Virgilio Maroso n. 50, 00142 Roma.

5. Il Consorzio ha durata illimitata sino alla permanenza dei presupposti di legge per la sua istituzione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente statuto si intende per:

a) «oli base vergini»: oli di base minerali prodotti a partire da olio greggio e utilizzati per la produzione di oli lubrificanti;

b) «oli base prodotti mediante un processo di rigenerazione»: oli di base minerali prodotti a partire da olio usato;

c) «recupero e raccolta»: il complesso delle operazioni che consentono il prelievo degli oli usati presso i detentori degli stessi ai fini del loro trasferimento alle imprese di rigenerazione (o altre imprese incaricate del loro trattamento);

d) «oli lubrificanti»: prodotti ottenuti dalla miscelazione di oli base ed additivi ai fini della loro immissione al consumo;

e) «sostituzione e vendita degli oli lubrificanti»: la prima immissione dell'olio lubrificante al consumo in Italia e/o la vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali al fine della sua sostituzione.

Art. 3.

Oggetto e finalità del Consorzio

1. Per il raggiungimento delle finalità definite dal presente statuto, il Consorzio svolge i seguenti compiti:

a) promuove la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta attraverso campagne di comunicazione per il conseguimento dell'oggetto consortile;

b) assicura e incentiva la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;

c) espleta direttamente l'attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa ovvero nel caso in cui nessuna impresa di rigenerazione ne faccia richiesta;

d) seleziona gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione combustione o smaltimento;

e) nel rispetto del comma 2 dell'art. 236 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede affinché gli oli usati raccolti siano destinati:

1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;

2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;

3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai punti precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;

f) persegue e incentiva lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi, conducendo studi, attività di ricerca e analisi finalizzati a ottimizzare e a rendere più efficiente il ciclo delle attività di gestione degli oli usati;

g) svolge attività di formazione, attraverso corsi, seminari, convegni, su tutti gli aspetti concernenti la gestione degli oli usati;

h) opera nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo;

i) annota ed elabora tutti i dati tecnici relativi alla raccolta e all'eliminazione degli oli usati e li comunica annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico corredati da una relazione illustrativa;

l) trasmette entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dal Consorzio e dai suoi singoli aderenti nell'anno solare precedente;

m) concorda con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;

n) incentiva la raccolta degli oli usati rigenerabili;

o) cede gli oli usati rigenerabili, raccolti direttamente ai sensi della lettera *c)*, alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta, in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;

p) corrisponde alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti all'impresa stessa dal Consorzio o da imprese di raccolta che abbiano ricevuto specifico mandato per l'attività di cessione ai sensi dell'art. 236, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

q) assicura l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

r) ottempera agli obblighi di adesione, comunicazione ed informazione alle autorità competenti previsti dalla legislazione vigente.

2. Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni e al fine di perseguire le finalità indicate dal presente statuto, può conferire mandati a imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del Consorzio stesso.

3. Il Consorzio può costituire enti, società e assumere partecipazioni in società già costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e società, e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalità determinati dal presente statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza, ed eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

4. Al fine di migliorare la razionalizzazione e l'organizzazione delle proprie funzioni e di ottimizzare le modalità di gestione adottate dal Consorzio conformandole alle regole di concorrenza, nonché al fine di favorire l'avvio degli oli usati alla rigenerazione, il Consorzio può svolgere tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile di cui al presente statuto. In particolare, il Consorzio può:

1) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi consortili, purché comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;

2) stipulare, ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifici accordi, convenzioni, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, finalizzati a ottimizzare, e rendere più efficiente, il ciclo delle attività di gestione degli oli usati.

Art. 4.

Consorziati

1. Al Consorzio partecipano in forma paritetica:

a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;

b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;

c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

2. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al Consorzio, i consorziati che ne facciano richiesta potranno avvalersi della collaborazione delle rispettive associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento.

Art. 5.

Adesione al Consorzio

1. Aderiscono al Consorzio le imprese indicate all'art. 4 del presente statuto.

2. La domanda di adesione è sottoscritta dal soggetto giuridico richiedente e corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione nella quale l'impresa che presenta domanda attesta e comunica:

1) la conoscenza e accettazione integrale dello statuto e degli eventuali regolamenti consortili;

2) di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusi i casi di concordato preventivo con continuazione dell'attività, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

b) estremi dell'iscrizione CCIAA;

c) indirizzo della sede legale, delle eventuali sede secondarie e degli uffici amministrativi;

d) nome, cognome, luogo, data di nascita, di residenza del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i.

3. I consorziati sono tenuti a far pervenire al Consorzio, entro e non oltre il 20 febbraio di ogni anno, comunicazioni scritte contenenti, oltre a eventuali variazioni dei dati di identificazione dell'impresa di cui al comma 4, le seguenti indicazioni, distinte per ciascuna categoria:

a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettera *a)*, i quantitativi di oli base vergini prodotti o importati e i quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia nell'anno precedente;

b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettera *b)*, i quantitativi di oli base rigenerati nell'anno precedente;

c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettera *c)*, i quantitativi di oli usati raccolti e recuperati nell'anno precedente;

d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettera *d)*, i quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia o venduti a utenti finali ai fini della sostituzione nell'anno precedente.

4. Nell'ipotesi in cui un'impresa abbia i requisiti per rientrare in più di una delle categorie indicate all'art. 4 del presente statuto, essa è inquadrata nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 24.

5. In ipotesi di produzione degli oli lubrificanti da parte di un'impresa in conto lavorazione per un'altra impresa, la comunicazione può essere resa dall'impresa committente dando contestualmente prova dell'accordo in tal senso intervenuto con l'impresa produttrice.

6. Fermo restando il diritto del Consorzio di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di segnalare alle competenti autorità amministrative illeciti di cui all'art. 256, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'impresa dichiarante è tenuta a trasmettere al Consorzio, su richiesta dello stesso, copia della documentazione necessaria ai fini delle verifiche di cui sopra.

7. La richiesta di adesione è respinta nel caso in cui si rilevi la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al Consorzio di cui al presente articolo. La decisione di rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivata.
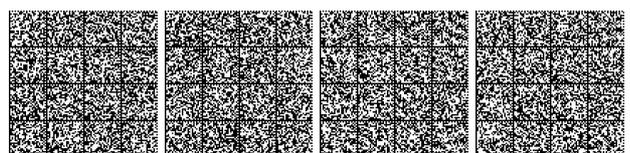
Art. 6.

Recesso ed esclusione dei consorziati

1. I consorziati iscritti recedono dal Consorzio nel caso di variazione del loro oggetto sociale o cessazione della loro attività. In tal caso, il consorziato deve inviare comunicazione al Consorzio almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è comunque tenuto al versamento dell'eventuale quota annuale per la partecipazione e all'assolvimento delle sue obbligazioni per l'anno in corso.

2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

3. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato.

4. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

Art. 7.

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in parti uguali nella misura del 25% tra le diverse categorie di imprese di cui all'art. 4 del presente statuto. Nell'ambito di ciascuna di esse le quote di partecipazione sono distribuite come segue:

a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettera *a)*, in proporzione ai quantitativi di oli base vergini e di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia nell'anno precedente;

b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettera *b)*, in proporzione ai quantitativi di oli base prodotti, nell'anno precedente, mediante la rigenerazione di oli usati ceduti dal Consorzio o da raccoglitori mandatari del Consorzio;

c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettera *c)*, in proporzione ai quantitativi di oli usati raccolti in Italia e ceduti, nell'anno precedente, a imprese di rigenerazione, in qualità di mandatari del Consorzio, o al Consorzio stesso;

d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettera *d)*, in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia o venduti a utenti finali ai fini della sostituzione nell'anno precedente. Le imprese che effettuano la vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali ai fini della sua sostituzione possono avvalersi delle proprie associazioni di categoria.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di cui all'art. 18 del presente statuto provvede a determinare le quote di partecipazione delle singole imprese consorziate valide fino alla data della successiva deliberazione annuale.

3. Entro la data della prima Assemblea successiva al 31 marzo, il Comitato di cui all'art. 18 del presente statuto comunica, o rende disponibile attraverso idonei sistemi informatici, a ciascuna impresa esclusivamente i dati di sua pertinenza.

4. Nell'ipotesi in cui il Consorzio debba rimborsare il contributo obbligatorio di cui all'art. 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tale rimborso non incide sulla determinazione della quota di partecipazione attribuita all'impresa appartenente alle categorie indicate all'art. 4, lettera *a)* o *d)*, per l'anno in cui il rimborso è perfezionato, e si tiene conto dell'entità del rimborso stesso nel calcolo dei quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia ai fini della determinazione della quota di partecipazione da attribuire all'impresa per l'anno successivo o, in difetto di contribuzione per uno o più anni, per l'anno o gli anni successivi in cui l'impresa abbia ancora diritto all'attribuzione di quote di partecipazione al Consorzio.

5. Nella determinazione delle quote di partecipazione, il Comitato di cui all'art. 18 del presente statuto è tenuto ad uniformarsi ai criteri di cui al presente art. 7.

Art. 8.

Diritti obblighi e sanzioni

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attività consortili. Oltre ai servizi di cui beneficiano i consorziati che immettono al consumo olio lubrificante, i consorziati possono fruire di ulteriori servizi e prestazioni fornite dal Consorzio.

2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento da parte dei consorziati degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e intraprende le azioni necessarie per verificare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'art. 24, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) versare la quota di adesione pari a € 200,00 (duecento) per la costituzione del fondo consortile;

b) versare la quota annuale per la partecipazione, nei casi in cui non siano obbligati al versamento del contributo di cui all'art. 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, limitatamente alle imprese appartenenti alla categoria indicata all'art. 4 lettera *b)*, solo per le quantità per le quali esse non siano obbligate al versamento di detto contributo;

c) versare il contributo di cui all'art. 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nei casi di prima immissione al consumo dell'olio lubrificante;

d) fornire al Consorzio i dati tecnici di cui all'art. 236, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti attinenti all'oggetto consortile;

f) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, fatta salva la riservatezza dei dati dei consorziati;

g) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

h) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

Art. 9.

Fondo consortile - Riserva di patrimonio

1. Il Consorzio è tenuto alla creazione di un fondo consortile.

2. Il fondo consortile è costituito da:

a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione;

b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetto di donazioni o assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità;

c) eventuali avanzi di gestione;

d) l'importo delle sanzioni eventualmente versate dai consorziati.

3. Gli avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. Ogni residuo attivo di gestione, accantonato alle riserve del Consorzio, costituisce anticipazione per l'anno successivo e, qualora proveniente dal contributo di cui all'art. 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determina la riduzione dell'importo del contributo obbligatorio nell'anno seguente.

4. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

5. In caso di recesso o di esclusione dal Consorzio, non si procede alla liquidazione di quanto versato ai fini della costituzione del fondo consortile e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo.

6. L'Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione conformemente a quanto in precedenza determinato.

Art. 10

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dal contributo di cui all'art. 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) dalle quote annuali per la partecipazione, così come determinate dal Consiglio di amministrazione in conformità ai criteri stabiliti con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 24 - con la previsione di un limite massimo per tonnellata pari a un centesimo del contributo di cui all'art. 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - in funzione dei quantitativi di prodotto oggetto delle attività indicate all'art. 4 del presente statuto, corrisposte dai consorziati non obbligati al versamento del contributo di cui all'art. 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

c) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie;

d) dai proventi della gestione patrimoniale;

e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate all'art. 9;

g) da eventuali contributi, finanziamenti e liberalità provenienti da enti pubblici e/o privati.

2. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria.

3. Il contributo di cui al comma 1, lettera *a)*, determinato dal Consiglio di amministrazione in funzione dei costi sostenuti su base annua, permette al Consorzio di svolgere i propri servizi nell'interesse dei consorziati che immettono al consumo olio lubrificante.

4. Si dà luogo al rimborso del contributo obbligatorio in tutte le ipotesi in cui la legislazione vigente preveda il diritto al rimborso dell'imposta di consumo gravante sull'olio lubrificante in relazione al quale è stato calcolato l'importo di tale contributo obbligatorio. Al rimborso il Consorzio procede, su richiesta dell'impresa, solo a seguito ed in base al provvedimento dell'Autorità doganale che autorizza il rimborso dell'imposta di consumo, sempreché l'impresa stessa abbia effettivamente versato il contributo obbligatorio da rimborsare e sia comunque in regola con il pagamento dei contributi dovuti. Decadono dal diritto al rimborso di contributi obbligatori erroneamente versati le imprese che abbiano incluso nelle rispettive comunicazioni previste all'art. 5 quantitativi di oli lubrificanti per i quali avrebbero avuto diritto al rimborso già al momento della comunicazione e la cui quota di partecipazione sia stata determinata anche in base ai detti quantitativi.

Art. 11.

Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo obbligatorio e al suo impiego per gli scopi cui è preposto.

3. Entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile. La convocazione può avvenire nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.

4. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dagli articoli 2423 e 2428 del codice civile.

5. Entro la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

6. I documenti menzionati ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea e finché sia approvato il bilancio consuntivo.

7. Il bilancio consuntivo è depositato presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla sua approvazione.

8. Il progetto di bilancio consuntivo deve essere comunicato al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

10. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento eventualmente adottato ai sensi dell'art. 24.

11. È vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate.

TITOLO II

ORGANI

Art. 12.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

(a) l'Assemblea;

(b) il Consiglio di amministrazione;

(c) il Presidente ed, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente;

(d) il Collegio sindacale.

Art. 13.

Composizione e funzioni dell'Assemblea

1. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti all'art. 8. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari alla propria quota di partecipazione, calcolata tenendo conto dei soli consorziati in regola con l'adempimento dei menzionati obblighi consortili.

2. L'Assemblea:

a) elegge i dodici componenti del Consiglio di amministrazione in conformità con le modalità e i criteri di cui all'art. 15;
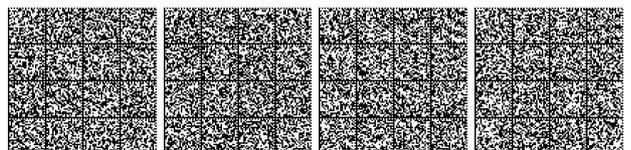
b) elegge i cinque componenti del Collegio sindacale di cui uno ciascuno di nomina del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

c) nomina il Presidente tra le persone designate dalle imprese consorziate;

d) nomina il Vicepresidente tra le persone designate dalle imprese consorziate;

e) discute e approva il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale accompagnato dai documenti ai sensi dell'art. 11 del presente statuto;

f) delibera sulle modifiche dello statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

g) delibera l'emolumento annuale e l'indennità di rimborso spese al Presidente, al Vicepresidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione e ai membri del Collegio sindacale;

h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

i) determina la variazione della sede consortile al di fuori del Comune di Roma;

l) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche, secondo quando disposto all'art. 24;

m) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti a una società di revisione, ai sensi dell'art. 22;

n) delibera sull'eventuale scioglimento del Consorzio.

Art. 14.

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua dichiarata assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente, nei casi espressamente previsti dal presente statuto, ovvero in base a deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il Presidente ed il Vicepresidente, essendovi tenuti a norma del comma precedente, non provvedano alla convocazione per qualsiasi causa, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente del Collegio sindacale.

2. La convocazione dell'Assemblea può anche avvenire su richiesta del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.

3. L'Assemblea può essere convocata entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di una richiesta scritta con indicazione delle materie da trattare dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico che esercitano la vigilanza sul Consorzio ai sensi di legge.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno nei termini previsti dall'art. 11, commi 3 e 5, del presente statuto.

5. La convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.

6. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale rappresentante. Il consorziato può altresì farsi rappresentare con delega scritta, purché rilasciata ad una persona fisica o a un'associazione di categoria rappresentativa della categoria del delegante, da conservarsi da parte del Consorzio, secondo le disposizioni, in quanto compatibili, dell'art. 2372 del codice civile.

7. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i consorziati presenti rappresentano almeno la metà delle quote di partecipazione. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di quote rappresentato dai partecipanti. Le Assemblee convocate per deliberare sulle seguenti materie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando i consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione; e, in seconda convocazione, quando i consorziati presenti rappresentano almeno la metà della quote di partecipazione:

l'approvazione di eventuali regolamenti consortili;

modifiche dello statuto.

8. L'Assemblea delibera con la maggioranza delle quote presenti, anche per delega, eccezione fatta per le deliberazioni attinenti le nomine del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri di amministrazione e dei membri del Collegio sindacale, da assumersi con le modalità e criteri previsti rispettivamente dagli articoli 15, 20 e 21 del presente statuto.

9. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari alla quota di partecipazione spettantegli, ai sensi dell'art. 7, al momento in cui il voto viene espresso.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, da un partecipante eletto dalla maggioranza dei presenti nell'Assemblea medesima.

11. All'Assemblea possono partecipare i dirigenti apicali del Consorzio con funzioni consultive.

12. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola Assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.

13. Al Presidente dell'Assemblea spetta il potere di designare il Segretario della seduta; di verificare i requisiti per l'ammissione al voto; di regolamentare lo svolgimento dei lavori e di determinare le modalità di voto non specificamente regolamentate dal presente statuto.

14. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono risultare da verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario medesimo, in conformità alle modalità di cui all'art. 2375, codice civile, in quanto applicabili. I verbali così redatti ed approvati, sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.

Art. 15.

Composizione del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di quattordici membri nominati dall'Assemblea, tra cui un Presidente e un Vicepresidente, nominati con le maggioranze previste all'art. 20 del presente statuto.

Il numero di membri nominati dall'Assemblea fra le persone designate dalle imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettere *a)* e *d)* è pari a quattro ciascuna.

Il numero di membri nominati dall'Assemblea fra le persone designate dalle imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettere *b)* e *c)* è pari a due ciascuna.

2. L'Assemblea procede alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, garantendo l'elezione dei soggetti che le categorie di imprese di cui all'art. 4 hanno designato nel numero indicato al comma precedente, con le modalità previste nelle seguenti disposizioni.

3. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai consorziati nelle quali i candidati, pari al numero degli amministratori da eleggere per ciascuna categoria di cui all'art. 4, devono essere elencati mediante un numero progressivo. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per i membri degli organi di controllo delle società quotate.

4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i consorziati che, da soli o insieme ad altri consorziati, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione al Consorzio pari ad almeno il 2,5 per cento delle quote aventi diritto al voto nell'Assemblea. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da coloro che la presentano e deve essere depositata presso la sede del Consorzio almeno dodici giorni prima del giorno fis-

sato per la deliberazione dell'Assemblea sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione. Il Consorzio comunica almeno nove giorni prima del giorno fissato per la deliberazione dell'Assemblea se la lista non soddisfa la soglia del 2,5 per cento. In questo caso, nei tre giorni successivi, può essere presentata una nuova lista in rappresentanza anche di altri consorziati. Qualora tale nuova lista non soddisfi la soglia del 2,5 per cento, tale lista dovrà ritenersi non accoglibile e di ciò il Consorzio ne darà comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla presentazione della nuova lista.
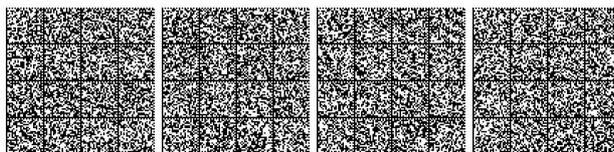
5. Ogni consorziato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

6. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi altresì le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti di onorabilità.

7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

8. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene mediante quattro distinte votazioni, ciascuna per ogni categoria di cui all'art. 4. Ciascun consorziato può esprimere il proprio voto esclusivamente per una delle liste presentate all'interno della categoria di appartenenza.

9. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli consiglieri da eleggere, seguendo il numero progressivo che contraddistingue ciascun candidato all'interno della lista. I quozienti così ottenuti per ciascun candidato sono ordinati in un'unica graduatoria decrescente, per ciascuna delle categorie di cui all'art. 4. Risultano designati coloro che, per ciascuna delle categorie di cui all'art. 4, ottengono i quozienti più elevati. Qualora dovesse persistere una parità di voti per l'ultimo consigliere da designare, risulterà designato il candidato della lista con il maggiore numero di consiglieri designati. L'assemblea in forma collegiale sarà chiamata ad eleggere tutti i consiglieri designati con un'unica votazione. Per la validità della deliberazione è necessario il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate dai presenti.

Art. 16.

Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione:

a. determina il contributo di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del presente statuto;

b. convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;

c. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

d. può proporre le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo obbligatorio di cui all'art. 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro dello sviluppo economico per la predisposizione del decreto di cui all'art. 236, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e. redige e approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione afferente quest'ultimo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, ai sensi dell'art. 2423 del codice civile. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla loro approvazione;

f. approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

g. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento;

h. adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

i. adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;

l. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna, su proposta del Presidente;

m. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;

n. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

o. delibera l'esclusione dei consorziati;

p. nomina l'Organismo di vigilanza e stabilisce l'emolumento e l'indennità di rimborso spese dei suoi membri;

q. dispone lo spostamento della sede del Consorzio nell'ambito del Comune di Roma.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi componenti, ad eccezione di quanto previsto sub lettera *d)*.

4. I consiglieri sono tenuti ad agire in modo informato. A tal fine, il Consiglio di amministrazione può chiedere agli organi delegati informazioni relative alle attività proprie di ciascuno.

Art. 17.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che delibera l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eleggibili con limite massimo di tre mandati. La cessazione dei consiglieri per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo tramite cooptazione del soggetto designato dalle imprese che hanno presentato la lista di appartenenza del consigliere cessato. La nomina del nuovo consigliere deve essere ratificata dalla prima Assemblea successiva. Il nuovo consigliere resta in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato, mediante invito scritto, dal Presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail cui deve seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del consigliere, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.
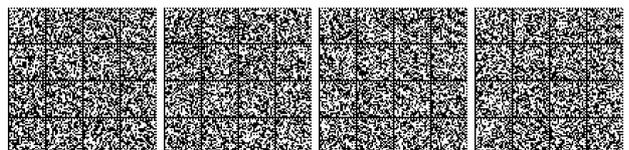
7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale ed eventualmente, con funzioni consultive, i dirigenti apicali del Consorzio.

8. Ogni consigliere ha diritto a un voto.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

10. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le funzioni svolte, se deliberato dall'Assemblea.

11. Il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione è redatto dal Segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario. I verbali, sottoscritti ed approvati, sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.

Art. 18.

Comitato per la determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio

1. È costituito un Comitato per la determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio (di seguito «Comitato Quote»).

2. Il Comitato Quote è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e dal direttore Amministrazione finanza e controllo.

Art. 19.

Compiti del Comitato per la determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio

1. Il Comitato Quote è incaricato di determinare le quote di partecipazione al Consorzio delle singole consorziate sulla base dei criteri di cui all'art. 7, secondo modalità definite con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 24, che assicurino il trattamento riservato dei dati inerenti le quote di partecipazione al Consorzio.

2. Per lo svolgimento delle predette attività, il Comitato Quote si avvale degli uffici del Consorzio.

Art. 20.

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dall'Assemblea tra le persone candidate dalle imprese consorziate. Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze espresse per quote e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione. La presentazione delle candidature per le cariche di Presidente e Vicepresidente deve essere depositata presso la sede del Consorzio almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la deliberazione dell'Assemblea. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio non rientrano tra i membri nominati ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

Il Presidente e il Vicepresidente devono soddisfare, anche nei confronti delle imprese consorziate, le condizioni di cui all'art. 2399, lettere *a)*, *b)* e *c)* del codice civile.

2. Qualora il Presidente o il Vicepresidente cessino anticipatamente dalla carica, la loro sostituzione avrà luogo tramite nomina di altro Presidente o Vicepresidente da parte dell'Assemblea ordinaria dei consorziati, che dovrà essere all'uopo convocata entro trenta giorni dal momento in cui il Consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

3. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;

c) la presidenza del Comitato di cui all'art. 18 del presente statuto;

d) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

e) sovraintendere ed assicurare il funzionamento delle strutture del Consorzio;

f) assumere, determinare le mansioni e le retribuzioni, risolvere rapporti di lavoro e compiere ogni atto inerente il personale del Consorzio nell'ambito dell'organico determinato dal Consiglio di amministrazione;

g) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

h) l'attuazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;

i) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli Istituti previdenziali, ivi inclusi i rapporti di natura contributiva, assicurativa e tributaria, ordinari o contenziosi, con potere di stipulare accordi, concordati e transazioni;

l) stipulare contratti di durata non superiore ai cinque anni laddove sussista un'utilità pluriennale, ivi inclusi negozi con banche ed istituti di credito;

m) ricevere, esigere nonché eseguire pagamenti da e per qualsiasi soggetto pubblico o privato, compiere operazioni inerenti assegni, titoli di credito, titoli rappresentativi di merci, titoli pubblici e privati, vaglia e valori in genere, in conformità con il bilancio preventivo approvato.

4. Nell'ambito dell'organizzazione del Consorzio, il Presidente può conferire procura speciale per le attività di cui alle lettere da *g)* a *m)* del precedente comma 3.

5. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

6. In caso di assenza dichiarata od impedimento, le funzioni attribuite al Presidente in occasione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Vicepresidente o, in caso di assenza dichiarata o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Art. 21.

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di cinque membri. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico designano un componente ciascuno. Gli altri componenti sono eletti dall'Assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili e in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per i membri degli organi di controllo delle società quotate, le cui candidature devono essere depositate, da imprese consorziate che rappresentano quanto meno il 2,5 per cento delle quote consortili, presso la sede del Consorzio almeno dodici giorni prima del giorno fissato per la deliberazione dell'Assemblea. Le modalità di accertamento e comunicazione del raggiungimento della soglia del 2,5 per cento sono le medesime stabilite all'art. 15, comma 4, del presente

statuto. Ogni consorziato può esprimere fino a tre voti. Risultano eletti quali sindaci i tre candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze espresse per quote.

2. I sindaci restano in carica tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono eleggibili con limite massimo di tre mandati.

3. Nella prima riunione successiva alla nomina il presidente del Collegio sindacale è eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti dello stesso Collegio.

4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno dei membri eletti dall'Assemblea, la relativa sostituzione ha luogo tramite elezione da parte dell'Assemblea dei consorziati convocata entro trenta giorni dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è venuto a conoscenza della cessazione. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno dei membri designati dai Ministeri, la relativa sostituzione ha luogo tramite nomina da parte del Ministero che aveva designato il componente cessato. In quest'ultimo caso, la nomina del nuovo membro del Collegio sindacale deve essere ratificata dalla prima Assemblea successiva. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'elezione del nuovo Collegio sindacale.

5. Nel caso la cessazione concerna il Sindaco che, all'atto della cessazione stessa, rivesta la carica di Presidente del Collegio, il Sindaco nominato in sostituzione non assume automaticamente la medesima carica ed i Sindaci provvedono a rieleggere il Presidente nella medesima riunione successiva alla sostituzione.

6. La cessazione dei membri del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio viene ricostituito.

7. Il Collegio sindacale:

a) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti consortili, ove approvati, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

b) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

8. Il Collegio sindacale non svolge la revisione legale dei conti, disciplinata dall'art. 22 del presente statuto.

9. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

10. Le riunioni e le verifiche dei Sindaci devono risultare da idoneo verbale. I verbali sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.

11. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito all'art. 17, comma 6.

Art. 22.

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti sul Consorzio è svolta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. L'Assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere rinnovato.

Art. 23.

Organismo di vigilanza

1. L'Organismo di vigilanza è un organo collegiale composto di tre membri. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio, su proposta del Presidente, provvede con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla nomina dei membri dell'Organismo di vigilanza e provvede alla nomina del Presidente dell'Organismo medesimo.

2. L'Organismo di vigilanza ha durata in carica pari a quella del Consiglio di amministrazione. I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attività di verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi.

3. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei componenti dell'Organismo di vigilanza, il Consiglio di amministrazione provvede a nominare un nuovo componente. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

4. L'Organismo di vigilanza ha le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Regolamenti consortili

1. Nei casi previsti dallo statuto e ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività, il Consiglio di amministrazione propone uno o più regolamenti consortili all'approvazione dell'Assemblea.

2. I regolamenti approvati dall'Assemblea e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati.

Art. 25.

Vigilanza e sanzioni

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

17A07790

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 ottobre 2017.

Iscrizione di varietà di specie ortive, prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle sotto indicate varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al relativo registro nazionale;

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna del 30 marzo 2017 con la quale è stato comunicato parere favorevole all'iscrizione delle sotto indicate varietà di specie ortive;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari sotto riportate, le cui sementi possono essere controllate come sementi standard e la cui descrizione è depositata presso questo Ministero:

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
3945	Zucca	Cappello da prete reggiana	Istituto d'Istruzione Superiore Antonio Zanelli
3946	Anguria	Da mostarda a semi rossi	Istituto d'Istruzione Superiore Antonio Zanelli
3947	Anguria	Santa Vittoria	Istituto d'Istruzione Superiore Antonio Zanelli
3948	Melone	Banana di Lentigione	Istituto d'Istruzione Superiore Antonio Zanelli
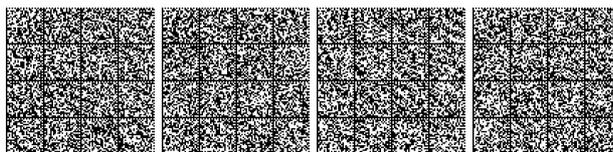
Art. 2.

La commercializzazione delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari indicate all'art. 1 è consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo indicato nell'allegato II del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2017

Il direttore generale: GATTO

17A07791

DECRETO 20 ottobre 2017.

Iscrizione di una varietà di pomodoro, priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione della varietà di pomodoro Tondino maremmano priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari al relativo registro nazionale;

Vista la nota della Regione Toscana del 5 giugno 2017 con la quale è stato comunicato parere favorevole all'iscrizione della varietà di pomodoro Tondino maremmano;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima,
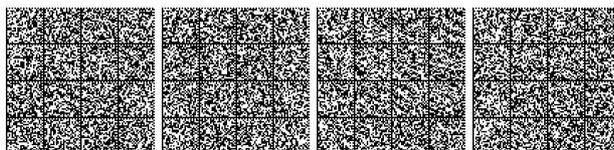
la varietà di pomodoro priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari sotto riportata, le cui sementi possono essere controllate come sementi standard e la cui descrizione è depositata presso questo Ministero:

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
3942	Pomodoro	Tondino maremmano	Arcoiris s.r.l.

Art. 2.

La commercializzazione della varietà di specie ortiva priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari indicata all'art. 1 è consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo indicato nell'allegato II del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2017

Il direttore generale: GATTO

17A07792

DECRETO 23 ottobre 2017.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, in relazione alle varietà di cereali a paglia, nella riunione del 10 ottobre 2017;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
17135	Baronio	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl - Conselice (RA)
17134	Incanto	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl - Conselice (RA)
17121	SY Atlante	Società Produttori Sementi S.p.A. - Argelato (BO)
17123	SY Leonardo	Società Produttori Sementi S.p.A. - Argelato (BO)
17126	SY Nilo	Società Produttori Sementi S.p.A. - Argelato (BO)
17149	SY Ganimede	Società Produttori Sementi S.p.A. - Argelato (BO)
17096	Ares VSD	Venturoli Sementi Srl - Pianoro (BO)
17150	PR22D63	Pioneer Hi-Bred Italia Srl - Gadesco Pieve Delmona (CR)
17196	Nuraghe	Agris Sardegna - Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali - Cagliari
17167	Panoramix	S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.a. - San Lazzaro di Savena (BO) e Società Produttori Sementi S.p.A. - Argelato (BO)
17166	Beltorax	S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.a. - San Lazzaro di Savena (BO) e Società Produttori Sementi S.p.A. - Argelato (BO)
17163	Ottaviano	S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.a. - San Lazzaro di Savena (BO)
17124	RGT Voltadur	RAGT 2N sas - Francia
17127	RGT Falcodur	RAGT 2N sas - Francia

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
17115	Algarve	Agroalimentare Sud S.p.A. - Melfi (PZ)
17117	TSAR	JPN Recherche - Francia
17137	Cabiria	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl - Conselice (RA)
17138	Ginger	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl - Conselice (RA)
17136	Soana	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl - Conselice (RA)
17120	LG Ascona	Limagrain Europe - Francia
17170	SY Cicerone	S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.a. - San Lazzaro di Savena (BO) e Syngenta Partecipation AG - Svizzera
17172	Guercino	S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.a. - San Lazzaro di Savena (BO)
17140	RGT Nicaragua	RAGT 2N sas - Francia
17128	Sobieno CS	Caussade Semences - Francia
17130	Solindo CS	Caussade Semences - Francia
17131	Solamil CS	Caussade Semences - Francia
17179	Gioconda	CGS Sementi S.p.A. - Acquasparta (TR)
17180	Canopee	Lemaire Deffontaines Semences - Francia
17184	Stromboli	ETS A. Momont Hennette et ses Fils - Francia
17183	KWS Forlì	ETS A. Momont Hennette et ses Fils - Francia
17185	KWS Napoli	ETS A. Momont Hennette et ses Fils - Francia
17186	KWS Coli	ETS A. Momont Hennette et ses Fils - Francia
15757	Sogno	Società Produttori Sementi S.p.A. - Argelato (BO)
16404	RGT Montecarlo	RAGT 2N sas - Francia
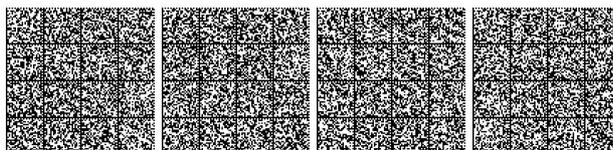
ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
17143	Esopo	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl - Conselice (RA)
17205	Chianos	Università Politecnica delle Marche - Ancona e ASSAM Agenzia Servizi settore Agroalimentare delle Marche - Osimo (AN)

ORZO POLISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
17144	Placidia	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl - Conselice (RA)
17148	Starbella	Florimond Desprez - Francia
17176	KWS Faro	KWS Momont SAS - Francia
17175	KWS Hopping	KWS Momont SAS - Francia

TRITICALE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
17160	Rivolt	Apsovsementi S.p.A. - Voghera (PV) e Agri Obtentions - Francia
17162	Rapax	Apsovsementi S.p.A. - Voghera (PV) e Agri Obtentions - Francia
17161	Ramdam	Apsovsementi S.p.A. - Voghera (PV) e Agri Obtentions - Francia
17182	Menhir	Lemaire Deffontaines Semences - Francia

AVENA

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
16449	Dori	Università degli studi di Pisa - Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali - Pisa

SPELTA

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15722	Maddalena	CREA-CI Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali - Foggia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

17A07793
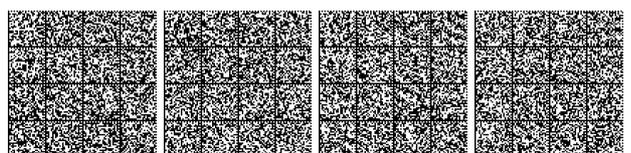
DECRETO 23 ottobre 2017.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di cereali a paglia iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti il decreto del 10 agosto 2016 col quale è stata iscritta, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta degli interessati, presentata tramite il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e volta a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare il relativo decreto d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto riportata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
14065	Mais	Akinom	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC	Saatzucht Gleisdorf GESMBH

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

17A07810
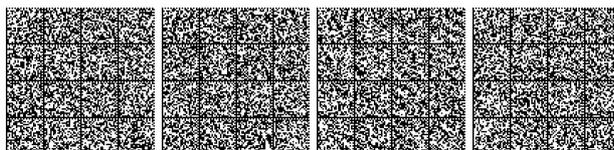
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «AG Trasporti società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «AG Trasporti società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 ottobre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 342.235,00, si riscontra una massa debitoria di € 417.138,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 94.207,00;

Considerato che in data 13 aprile 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «AG Trasporti società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 11945651005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Rimicci, nato a Sabaudia (LT) il 18 agosto 1960 (codice fiscale RMCLRT60M18H647D), e domiciliato in Roma, via Antonio Nibby, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07807

DECRETO 12 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Water Ice società cooperativa», in Follonica e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la A.G.C.I. ha chiesto che la società «Water Ice società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della A.G.C.I. dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri-

moniale di € 377.326,00 si riscontra una massa debitoria di € 554.651,00 ed un patrimonio netto negativo di € -250.129,00;
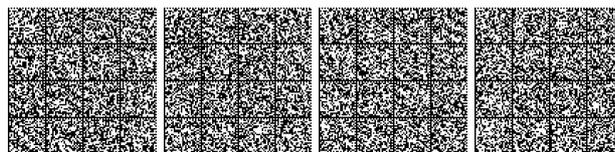
Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Water Ice società cooperativa», con sede in Follonica (Grosseto) (codice fiscale 01360040537) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Del Mazza (codice fiscale DLMFNC68E20E202I) nato a Grosseto il 20 maggio 1968, ivi domiciliato, via Legnano n. 2/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07798

DECRETO 19 ottobre 2017.

Ritiro del decreto 15 novembre 2013 di liquidazione coatta amministrativa della «Village società cooperativa», in Roma e della nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2013, n. 606/2013, con il quale la «Village società cooperativa» con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Stefano Battistini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 823/2013 del 14 novembre 2013, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della suddetta cooperativa;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quale applicando il criterio di prevenzione stabilisce che la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa;

Considerato pertanto che il citato decreto di liquidazione coatta emanato successivamente alla sentenza di fallimento è privo di effetti sin dall'origine;

Ritenuto opportuno provvedere al ritiro del medesimo decreto;

Decreta:

il ritiro del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2013, n. 606/2013, con il quale la «Village società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 03173180583) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Stefano Battistini è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07799
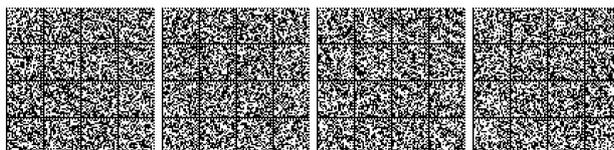
DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Salt - Salute, Ambiente, Lavoro e Territorio società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 2017, n. 124/2017, con il quale la «Salt - Salute, Ambiente, Lavoro e Territorio società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Fausto Vittucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 marzo 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Fausto Vittucci dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione Generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Fulvio Tranquilli, nato a Colleferro (Roma) il 5 giugno 1955 (codice fiscale TRNFLV55H05C858S), domiciliato in Roma, via Caio Canuleio n. 142, in sostituzione del dott. Fausto Vittucci, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07800

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Ristor Acli - Società cooperativa in liquidazione», in Como.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 78/2017, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Ristor ACLI - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Como, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Marco Antonio Cianfaro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 febbraio 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Marco Antonio Cianfaro dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Luigi De Paola, codice fiscale DPLLGU40D01H224H, nato a Reggio Calabria (RC) il 1° aprile 1940, domiciliato in Milano, via Dei Cybo, n. 2, in sostituzione dell'avv. Marco Antonio Cianfaro, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07801

DECRETO 19 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Mont Emilius», in Ivrea e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia Mont Emilius»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.355.427,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.357.694,00 ed un patrimonio netto negativo di € 3.652,00;

Tenuto conto della sussistenza di un atto di pignoramento dei crediti verso terzi da parte di Equitalia per debiti INPS con relativo blocco del conto corrente bancario della cooperativa e fase esecutiva di vendita degli immobili;

Considerato che in data 11 gennaio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Mont Emilius», con sede in Ivrea (Torino) (codice fiscale 05682460018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisabetta Cremonini, nata a Novara il 28 agosto 1965 (codice fiscale CRMLBT-65M68F952N), ivi domiciliata in via Regaldi, n. 2/C.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07802
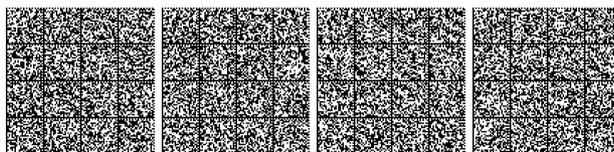
DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Mai Soli società cooperativa sociale», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2017, n. 105/2017, con il quale la società cooperativa «Mai Soli società cooperativa sociale», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Maurizio Pellizzer ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 26 aprile 2017, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Maurizio Pellizzer dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Sergio De Felice (codice fiscale DFLSRG65P09D976I) nato a Locri (RC) il 9 settembre 1965, domiciliato in Milano, via San Martino, n. 16, in sostituzione del dott. Maurizio Pellizzer, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07803

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ma.Si. società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Albano Laziale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 16 giugno 2017, n. 276/2017, con il quale la «Ma.Si. società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Albano Laziale (RM), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giuseppe La Rosa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 28 giugno 2017, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Giuseppe La Rosa dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Sandra

D'Amico, nata a La Spezia il 31 dicembre 1962 (codice fiscale: DMCSDR62T71E463A), domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 43, in sostituzione dell'avv. Giuseppe la Rosa, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07804

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Logistica & Servizi società cooperativa», in Gavi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2015, n. 411/2015, con il quale la società cooperativa «Logistica & Servizi società cooperativa», con sede in Gavi (AL) - codice fiscale 07236130964, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giorgio Cavalitto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 31 maggio 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 2017, n. 167/2017 con il quale l'avv. Salvatore Ruotolo è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Giorgio Cavallitto;

Vista la nota dell'11 maggio 2017, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Salvatore Ruotolo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giuseppe Caniggia, nato a Tortona (AL) l'1 ottobre 1967 (codice fiscale CNGGPP67R01L304K), ivi domiciliato in via Luca Valenziano, n. 3 , in sostituzione dell'avv. Salvatore Ruotolo, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07805

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consulting Development Company - società cooperativa», in Forlì.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2017, n. 260/2017, con il quale la società cooperativa «Consulting Development Company - società cooperativa», con sede in Forlì
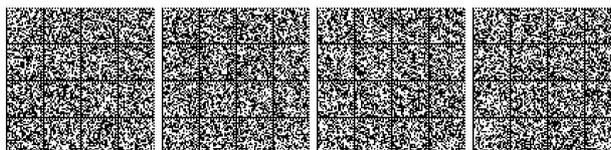
(FC), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luigi Balzano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 luglio 2017, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Luigi Balzano dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Monica Ugolini (codice fiscale GLNMNC69L52H294S), nata a Rimini (RN) il 12 luglio 1969, domiciliata in Savignano sul Rubicone (FC), via Castelvecchio, n. 23, in sostituzione del dott. Luigi Balzano, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07806

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Granellino di Senapa società cooperativa sociale», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2016, n. 453/2016, con il quale «Il Granellino di Senapa società cooperativa sociale», con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Aldo Lucarelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 8 febbraio 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Aldo Lucarelli dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Salvatore Maria Pace, nato a Petilia Policastro (KR) il 26 marzo 1978 (codice fiscale: PCASVT78C26G5L8T), e domiciliato in Roma, via B. Perestrello, n. 116, in sostituzione dell'avv. Aldo Lucarelli.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07808

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Agrimarca Civitanova società cooperativa agricola», in Civitanova Marche e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agrimarca Civitanova società cooperativa agricola» con sede in Civitanova Marche (Macerata) (codice fiscale 01711790434), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Katia Carestia (codice fiscale CRSKTA67B51E783R), nata Macerata l'11 febbraio 1967, domiciliata in Monte San Giusto (Macerata), via dell'Artigianato snc.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07797

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Consorzio Fidi Artigianfidi soc. coop. a r.l.», in Senigallia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Consorzio Fidi Artigianfidi soc. coop. a r.l.»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina del liquidatore cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/ controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Fidi Artigianfidi soc. coop. a r.l.», con sede in Senigallia (AN) (codice fiscale 00915290423), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Serenella Barbaresi (codice fiscale BRBSNL50D41D472K), nata a Falconara Marittima (AN) il 1° aprile 1950, domiciliata in Jesi (AN), viale della Vittoria n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07809

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 novembre 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Soliris». (Determina n. 1832/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la società Alexion Europe S.A.S. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale SOLIRIS:

«Soliris» è indicato nel trattamento di adulti e bambini affetti da: - Emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevata attività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni (vedere paragrafo 5.1).

È rimborsata come segue:

Confezione:

«300 mg concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso» 1 flaconcino (vetro) 30 ml (10 mg/ml);

A.I.C. n. 038083010/E (in base 10) 14B6G2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4.600,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7591,89.

Sconto obbligatorio su ex factory alle strutture pubbliche ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Soliris» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A07794

DETERMINA 2 novembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Cabometyx», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1834/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio

presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 1475/2016 del 30 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la domanda con la quale la società Ipsen Pharma ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045106022/E, 045106046/E, 045106061/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 aprile 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 luglio 2017;

Vista la deliberazione n. 21 in data 14 settembre 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CABOMETYX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Cabometyx» è indicato per il trattamento del carcinoma renale (*Renal Cell Carcinoma*, *RCC)* avanzato negli adulti precedentemente trattati con terapia contro il fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF).

Confezioni:

20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse - A.I.C.: 045106022/E (in base 10) - 1C0JV6 (in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6450,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10645,08;

40 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse - A.I.C.: 045106046/E (in base 10) - 1C0JVY (in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6450,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10645,08;

60 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse - A.I.C.: 045106061/E (in base 10) - 1C0JWF (in base 32). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6450,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10645,08.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cabometyx» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A07796

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clofarabina Ibisqus»

Estratto determina n. 1833/2017 del 2 novembre 2017

Medicinale: CLOFARABINA IBISQUS.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.A. - Via Fossignano, 2 - Aprilia (LT) Italy.

Confezioni:

«1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 045216013 (in base 10);

«1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 3 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 045216025 (in base 10);

«1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 045216037 (in base 10);

«1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 045216049 (in base 10);

«1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 045216052 (in base 10).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

ogni ml di concentrato contiene 1 mg di clofarabina;

ogni flaconcino da 20 ml contiene 20 mg di clofarabina.

Principio attivo: Clofarabina.

Eccipienti:

Sodio cloruro;

Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del principio attivo:

Apicore Pharmaceuticals Private Limited - Block No. 252 –253, Dhobikuva Village Padra - Jambusar Highway, Tal. Padra, District Vadod 391440 India;

MSN Laboratories Private Limited Unit-II Sy. No. 50, Kardanur (Village), Patancheru (Mandal) Medak District, Telangana 502 300 India.

Produzione del prodotto finito: Genepharm SA - 18th km Marathonos Ave Pallini Attiki 15351 Grecia.

Confezionamento secondario e controllo di qualità: Synthon Hispania, S.L. C/ Castelló, n. 1, Pol. Las Salinas Sant Boi de Llobregat, Barcelona 08830 Spagna.

Confezionamento secondario:

GE Pharmaceuticals Ltd Industria Zone «Chekanitza - South» area Botevgrad 2140 Bulgaria (confezionamento secondario);

Med-X-Press GmbH Pracherstieg 1, Goslar 38664 Niedersachesen Germany (confezionamento secondario);

Genepharm S.A. 18th Km Marathon Ave 15351 Pallini Grecia (confezionamento primario, secondario).

Controllo dei lotti:

Synthon Hispania, S.L. Castelló 1, Polígonal las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Spagna;

Synthon, s.r.o. Brněnská 32/čp. 597 Blansko 678 01 Repubblica Ceca;

Quinta-Analytica s.r.o. Pražská 1486/18c Praha 10 102 00 Repubblica Ceca;

Genepharm S.A. 18th Km Marathon Ave 15351 Pallini Grecia;

ITEST plus, s.r.o. Kladská 1032 Hradec Králové 500 03 Repubblica Ceca;

ITEST plus, s.r.o. Bílé Vchynice 10 53316 Vápno u Páelouče Repubblica Ceca;

Labor L+S AG Mangelsfeld 4, 5,6 Bad Bocklet-Grossenbrach Bayern 97708 Germania.

Rilascio dei lotti:

Synthon Hispania, S.L. Castelló 1, Polígonal las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Spain (rilascio),

oppure

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Olanda (rilascio),

oppure

Synthon s.r.o, Brnenska 32/čp. 597 67801 Blansko, Repubblica Ceca (rilascio).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento della leucemia linfoblastica acuta (LLA) in pazienti pediatrici in recidiva o refrattari che abbiano ricevuto almeno due precedenti regimi terapeutici e qualora non vi siano altre possibilità di trattamento prevedibilmente in grado di offrire una risposta duratura. La sicurezza e l'efficacia sono state valutate in studi condotti su pazienti di età ≤ 21 anni alla diagnosi iniziale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Clofarabina Ibisqus» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07795

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Berinert»

Estratto determina AAM/PPA n. 1041 del 24 ottobre 2017

Autorizzazione della variazione: B.I.a.1.e) e B.I.a.2.a)

Medicinale: BERINERT

Numero di procedura: DE/H/0481/001-002/II/039/G

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Introduzione di un produttore alternativo per la produzione dell'intermedio «Ammonio Sulfato Precipitato» a partire dal plasma: CSL Behring Kankakee (CSL Behring L.L.C., 1201 N. Kinzie Bradley, IL 60915 - *USA)*;

Introduzione di una fase di trasporto dell'intermedio «Ammonium Sulfate Precipitate (pre-pasteurization)», prodotto nella facility di Kankakee, a Marburg in uno stato congelato;

Estensione del periodo di stoccaggio dell'intermedio prodotto sia a Marburg che a Kankakee da 12 settimane a 24 settimane,

relativamente al medicinale «Berinert», nelle forme e confezioni:

039056015 - «500 UI polvere e solvente per soluzione per iniezione/infusione» 1 flac.no polv + 1 flac.no 10 ml acqua PPI + set (1 disp. trasf.filtro+1 siringa 10 ml+1 set+2 tamp+1 cerotto);

039056027 - «1500 UI polvere e solvente per soluzione per iniezione» 1 flac.no polv + 1 flac.no 3 ml acqua PPI + set (1 disp.trasf. filtro+1 siringa 5 ml+set infus +2 tamp+1 cerotto).

Titolare AIC: CSL BEHRING GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Marburg, Emil Von Behring Strasse 76, Germania (DE).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07811

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nuvaring»

Estratto determina AAM/PPA n. 1049 del 24 ottobre 2017

Codice pratica: C1B/2017/836

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NUVARING, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni:

«0,120 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina AL/LDPE/PET + 1 applicatore;

A.I.C. n. 035584034 (base 10) 11XY12 (base 32);

«0,120 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustina AL/LDPE/PET + 3 applicatori;

A.I.C. n. 035584046 (base 10) 11XY1G (base 32).

Forma farmaceutica: dispositivo vaginale.

Principio attivo: etonogestrel - etinilestradiolo.

Titolare AIC: N. V. ORGANON, con sede legale e domicilio fiscale in Oss, Kloosterstraat, 6, Cap 5349 AB, Paesi Bassi (NL).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione

la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07812

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nuvaring»

Estratto determina AAM/PPA n. 1051 del 30 ottobre 2017

Autorizzazione delle variazioni: C.I.z).

Medicinale: NUVARING.

Numeri di procedura: NL/H/XXXX/WS/197 (NL/H/0265/001/WS/052) - NL/H/XXXX/WS/232 (NL/H/0265/001/WS/054).

È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1, 6.4, 6.5, 6.6, 8 e 9, a seguito dell'aggiornamento del CCDS, delle relative sezioni 2, 3, 4, 5 e 6 del foglio illustrativo e sezioni 4, 9 e 12 delle etichette.

Le modifiche sopracitate sono in accordo al QRD template,

relativamente al medicinale «Nuvaring», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 035584010 - 1 dispositivo vaginale in bustina AL/LDPE;

A.I.C. n. 035584022 - 3 dispositivi vaginali in bustina AL/LDPE;

A.I.C. n. 035584034 - «0,120 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina AL/LDPE/PET + 1 applicatore;

A.I.C. n. 035584046 - «0,120 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustina AL/LDPE/PET + 3 applicatori.

Titolare AIC: N. V. ORGANON, con sede legale e domicilio fiscale in Oss - Paesi Bassi, Kloosterstraat, 6, Cap 5349 AB, Paesi Bassi (NL).

Gli stampati, corretti ed approvati, sono allegati alla presente determinazione.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determinazione, di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07813

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sequacor»

Estratto determina AAM/PPA n. 977 del 9 ottobre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/227.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestata alla società BRACCO S.P.A. (codice fiscale 00825120157) con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Via Egidio Folli n. 50 - 20134 Milano (SIS 15);

Medicinale: SEQUACOR.

Confezioni e A.I.C. n.

034952010 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

034952022 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

034952034 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

034952046 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

034952059 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL;

034952061 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

034952073 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL;

034952085 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL

034952097 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL

034952109 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL

034952111 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL

034952123 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL

034952135 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL

034952147 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL

034952150 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL

034952162 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL

034952174 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL

034952186 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL

034952198 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL

034952200 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL

034952212 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL

034952224 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL

034952236 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL

034952248 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL

034952251 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL

034952263 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL

034952275 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL

034952287 - «5 mg compresse rivestite con film» 508 compresse in blister PVC/AL
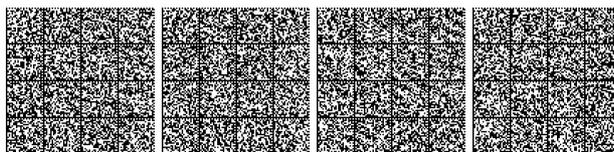
034952299 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL

034952301 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL

034952313 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL

034952325 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL

034952337 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL

034952349 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL

034952352 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL

034952364 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL

034952376 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL

034952388 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL

034952390 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL

034952402 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL

034952414 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL

034952426 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL

034952438 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL

034952440 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL

034952453 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL

034952465 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL

034952477 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL

034952489 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL

034952491 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

034952503 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

034952515 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

034952527 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

034952539 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

034952541 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL,

è ora trasferita alla società

nuovo titolare A.I.C.: DOMPÈ PRIMARY S.R.L. (SIS 4337)

Via Santa Lucia n. 6

20122 Milano

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07814

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Milbactor 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di piccola taglia e gattini di peso corporeo di almeno 0,5 kg e Milbactor 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti di peso corporeo di almeno 2 kg.

Estratto provvedimento n. 615 del 18 ottobre 2017

Medicinale veterinario MILBACTOR 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di piccola taglia e gattini di peso corporeo di almeno 0,5 kg e MILBACTOR 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti di peso corporeo di almeno 2 kg.

Confezioni: A.I.C. n. 104741.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: UK/V/0532/001-002/IB/006.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da due anni a tre anni.

Per effetto della suddetta variazione il punto 6.3 del SPC deve essere modificato come segue:

«Milbactor 4 mg/10 mg» compresse rivestite con film per gatti di piccola taglia e gattini di peso corporeo di almeno 0,5 kg:

6.3 Periodo di validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

periodo di validità delle mezze compresse dopo la prima apertura del confezionamento primario: tre mesi.

«Milbactor 16 mg/40 mg» compresse rivestite con film per gatti di peso corporeo di almeno 2 kg:

6.3 Periodo di validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

periodo di validità delle mezze compresse dopo la prima apertura del contenitore: sei mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A07787
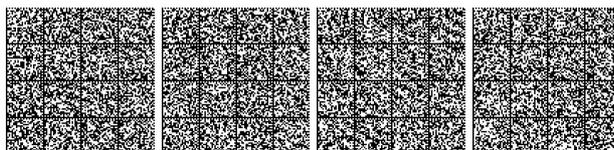
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Eprinex Multi, pour-on 5 mg/ml per bovini da carne e da latte, ovini e caprini.

Estratto provvedimento n. 623 del 19 ottobre 2017

Medicinale veterinario EPRINEX MULTI, pour-on 5 mg/ml per bovini da carne e da latte, ovini e caprini.

Confezioni:

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 104795012;

flacone da 1 L, A.I.C. n. 104795024;

contenitore a zainetto da 2.5 L, A.I.C. n. 104795036;

contenitore a zainetto da 5 L, A.I.C. n. 104795048.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: IE/V/0347/IB/004.

Variazione di tipo IB, B.IV.1.a.2.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

nelle confezioni da 250 ml e 1 L viene introdotto un dispositivo di dosaggio da 25 ml, specifico per le specie ovini e caprini.

Per effetto della suddetta variazione, il punto 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativo alle confezioni in oggetto, deve essere modificato.

Il foglietto illustrativo e le relative sezioni delle etichette e dei mock-ups debbono essere adeguati alla suddetta modifica dell'RCP.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A07788

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Vetil 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cani.

Estratto provvedimento n. 634 del 26 ottobre 2017

Medicinale veterinario: VETIL 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cani.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101787012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101787036;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101787024.

Titolare dell'A.I.C.: Fatro S.P.A., Via Emilia, 285 - 40064, Ozzano dell'Emilia - Bologna (BO).

Oggetto del provvedimento: si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta:

Variazione tipo IA_{in} C.I.1 a)

Decisione di esecuzione della commissione del 10 luglio 2017 relativa, nel quadro dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina somministrati per via parenterale e destinati al trattamento della mastite bovina causata da Mycoplasma spp.

I lotti devono essere adeguati alla modifica suddetta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto n. 110 del 4 settembre 2017.

Il presente estratto del provvedimento annulla e sostituisce l'estratto del provvedimento n. 589 del 6 ottobre 2017.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A07789

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Capitaltrust S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 2 novembre 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, 4, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con provvedimento 6 luglio 2010, alla società «Capitaltrust S.r.l.», con sede in Milano, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 06869340965, già sospesa con decreto direttoriale 6 marzo 2017, è revocata.

17A07786

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-270) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
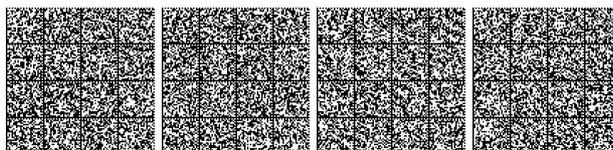
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
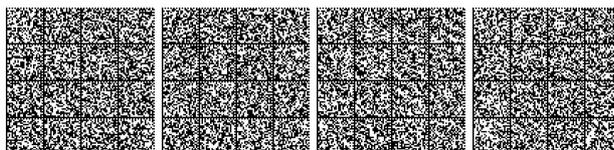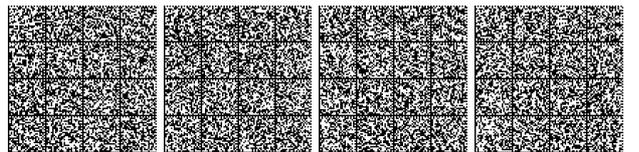
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.